

## *RUINA NATURAE E DIRITTO ROMANO*

### 1. *Premessa*

Pochi concetti sono così sfuggenti come quello di ambiente. Ne è nota la vastità, ma anche la tipica intersezione con molteplici scienze e competenze.

Utile a frenare una dimensione in tale ambito pare una tripartizione in sottosistemi, come elaborata dalla moderna letteratura al riguardo<sup>1</sup>. La materia dell'ambiente, e quindi delle entità che lo compongono come natura<sup>2</sup>, aria, acqua, terra, flora, fauna, spiagge, litorali, fiumi, paludi etc., viene infatti sistematizzata e tripartita in: 'stoffliche Umwelt' (ambiente materiale), 'strukturelle

---

<sup>1</sup> V. WINIWARTER, *Umwelt-en. Begrifflichkeit und Problembewusstsein*, in *Umweltbewältigung. Die historische Perspektive*, a cura di G. Jaritz-V. Winiwarter, Bielefeld, 1994, 155; la distinzione viene ripresa da L. THOMMEN, *L'ambiente nel mondo antico*, traduzione italiana di L. De Martinis e a cura di C. Bearzot, Bologna, 2014, 139.

<sup>2</sup> Il fisico inglese, Robert Boyle, padre fondatore delle scienze naturali, nel suo contributo pubblicato nel 1686, contò trenta diversi significati di natura: R. BOYLE, *A Free Inquiry into the Vulgarly Received Notion of Nature*, a cura di E.B. Davis- M. Hunter, Cambridge, 1996. Al riguardo R.P. SIEFERLE, *Rückblick auf die Natur. Eine Geschichte des Menschen und seiner Umwelt*, München, 1997, 17 ss.

Umwelt’ (ambiente strutturale) e ‘geistige Umwelt’ (ambiente spirituale). Nell’ambito di tale suddivisione vengono fatte rientrare, nella ‘stoffliche Umwelt’, le condizioni materiali, come l’habitat, la disponibilità dell’acqua, il clima e il tipo di terreno. La ‘strukturelle Umwelt’ riguarderebbe invece condizioni e opportunità di sfruttamento dell’ambiente materiale, quali il possesso, le disponibilità delle tecniche di sfruttamento, in sostanza le condizioni giuridiche, politiche ed economiche. Infine la ‘geistige Umwelt’ contemplerebbe le condizioni e le possibilità con cui si accede ai fenomeni ambientali, per esempio concezioni della natura, religione, conoscenze tecniche e filosofiche. Se si ammette questa tripartizione della materia ambientale, ne deriva che sia l’intreccio dei tre sottosistemi, sul piano geografico e temporale, a determinare le condizioni ambientali<sup>3</sup>.

## 2. ‘Strukturelle Umwelt’

Dei tre sottosistemi è solo la ‘strukturelle Umwelt’ ad intersecare la scienza giuridica. In questa sede si intende proiettare questa categoria nell’antica Roma e domandarsi se e in quale misura fosse nota una reazione del diritto ad aggressioni dell’ambiente. A partire dagli anni Ottanta

---

<sup>3</sup> V. WINIWARDER, *Umwelt-en*, cit., 155.

del secolo scorso l'argomento ha attirato l'attenzione della letteratura romanistica<sup>4</sup>. I punti salienti della discussione sono stati introdotti da quello che è considerato il pioniere nella ricerca in tale ambito, Enzo Nardi, che nel 1984 elaborò un elenco di passi che avevano come tema l'inquinamento<sup>5</sup>. L'argomento fu poi approfondito da Andrea Di Porto che, nel noto lavoro diventato monografico<sup>6</sup>, si confronta con le stesse e altre fonti, utilizzando la fortunata espressione di 'tutela della *salubritas*', che già a livello terminologico prende le distanze dalla moderna disciplina ambientale. La sua ricerca si concentra invero sul periodo tra la tarda Repubblica e il primo princi-

---

<sup>4</sup> Sul punto si veda già I. FARGNOLI, *Spectant victores ruinam naturae* (Plin. nat. hist. 33.73). Reazioni all'inquinamento in diritto romano, in *European Legal Roots*, II, 2013, 227 ss.

<sup>5</sup> E. NARDI, *Inquinamento e diritto romano*, in *Studi in onore di Tito Carnacini*, III, Milano, 1984, 755 ss.

<sup>6</sup> A. DI PORTO, *La tutela della salubritas tra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone*, Milano, 1990, 3 ss., inizialmente comparso in due parti in *BIDR*, XXX, 1988, 459 ss. e in *BIDR*, XXXI, 1989-1990, 31 ss., su cui A. BURDESE, *Tutela privatistica dell'ambiente e diritto romano*, in *Riv. dir. civ.*, XXXV, 1989, 505 ss.; B. KUPISCH, Rec. a DI PORTO, *La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza. I. Il ruolo di Labeone*, in *Iura*, XLI, 1990, 138 ss.; F. MUSUMECI, *Tutela dell'ambiente e diritto romano*, in *Index*, XX, 1992, 564 ss.; H. WIELING, Rec. a A. DI PORTO, *La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza. I. Il ruolo di Labeone*, in *Gnomon*, LXIV, 1992, 645 ss.; L. MONACO, *Sensibilità ambientali nel diritto romano, tra prerogative dei singoli e diritti della collettività*, in *Teoria e storia del diritto*, 41 ss.

pato, proprio nel momento in cui la città di Roma si allargava sempre più e diventava maggiormente popolata. In questo periodo i giuristi, e in particolare Labeone, concessero alcuni *responsa* che evidenziavano una certa sensibilità per la natura e miravano alla tutela della *salubritas*<sup>7</sup>.

Nella stessa direzione si è mosso anche il primo tentativo di fornire una visione sistematica dei diversi aspetti della tutela dell'ambiente nell'antica Roma<sup>8</sup>. Classificando gli ambiti tematici e quindi la tutela dei fiumi e dei boschi, il riguardo nei confronti dell'igiene, le immissioni, si è rappresentato un quadro d'insieme delle forme di tutela dell'ambiente che i giuristi avrebbero conosciuto.

Importante è stato evidenziare che i Romani non consideravano la tutela dell'ambiente come uno dei compiti prioritari dell'ordinamento giuridico<sup>9</sup>. Singoli provvedimenti arrivavano sì a per-

---

<sup>7</sup> In saggi successivi Di Porto si occupa poi di particolari aspetti dell'inquinamento della città: A. DI PORTO, *Interdetti popolari e tutela delle res in usu publico*, in *Diritto e processo nella esperienza romana. Atti del seminario torinese (4-5 dicembre 1991) in memoria di Giuseppe Provera*, Napoli, 1994; IDEM, *La gestione dei rifiuti a Roma fra tarda repubblica e primo impero. Linee di un 'modello'*, in *Societas-Ius. Munuscula di allievi a Feliciano Serrao*, a cura di F. Serrao, Napoli, 1999, 41 ss.

<sup>8</sup> R. FISCHER, *Umweltschützende Bestimmungen im Römischen Recht*, Aachen, 1996, cfr., al riguardo, F. LAMBERTI, *Principio responsabilità a Roma?*, in *Labeo*, XLV, 1999, 128 ss.

<sup>9</sup> A. WACKE, *Umweltschutz im römischen Recht?*, in *Orbis Iuris Romani*, VII, 2002, 111 ss., si veda anche in lingua inglese

seguire tale scopo attraverso la tutela di singoli beni privati<sup>10</sup>, ma pare improbabile che i diversi mezzi di difesa fossero supportati da un'idea di fondo comune di reazione nei confronti dei danni ambientali<sup>11</sup>. Dimostrato è, ad ogni modo, che gli abitanti della città di Roma si mostravano attenti a gestire e a garantire l'igiene cittadina e ciò diventa ancora più evidente dal confronto della società romana con altre società antiche, ma anche con molte società appartenenti ai secoli successivi<sup>12</sup>.

Altri hanno invece ritenuto che, per diversi aspetti, esistesse nel mondo romano una protezione dell'ambiente, attenta specialmente dell'inquinamento delle acque e dei boschi, e parla al riguardo addirittura di un nucleo sistematico di risposte che era già stato elaborato dai giuristi romani<sup>13</sup>. A smentita di ciò è stato ritenuto che i Romani, da una parte, conoscevano l'inquina-

---

IDEM, *Protection of Environment in Roman Law?*, in *Fundamina*, VI, 2000, 87 ss. e in *Roman Legal Tradition*, I, 2002, 1 ss.

<sup>10</sup> A. WACKE, *Umweltschutz im römischen Recht?*, cit., 122.

<sup>11</sup> A. WACKE, *Umweltschutz im römischen Recht?*, cit., 138.

<sup>12</sup> Mette in evidenza quali fossero le questioni ambientali dell'antichità, ponendo l'accento su come esse non possano essere separate dalla mentalità dei Romani e dal loro atteggiamento nei confronti della natura: L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Torino, 2009.

<sup>13</sup> J.L. ZAMORA MANZANO, *Precedentes romanos sobre el Derecho Ambiental. La contaminación de aguas, canalización de las aguas fecales y la tala ilícita forestal*, Madrid, 2003.

mento, ma sicuramente, dall'altra, non avevano raggiunto la consapevolezza odierna della scarsità delle risorse ambientali, né avevano una coscienza ecologica sensibile alla salute ambientale e alla natura come valore in sé considerato. L'idea che avessero strumenti di tutela adeguati sarebbe solo frutto di un errore metodologico che porta ad una manipolazione attualizzante delle fonti<sup>14</sup>. Si è ritenuto che avvicinare esperienze storiche molto diverse, come quella antica e quella attuale, e lasciare credere che avessero problemi simili, crea il rischio di disorientare il lettore non avvertito e condurlo persino a sottovalutare così la gravità dell'attuale stato del Pianeta<sup>15</sup>. Il rischio che si corre con letture di questo tipo è quello di una 'romanizzazione' del diritto attuale, come accade per chi vuole riconoscere nel diritto romano un diritto ambientale e chi vuole vedere, in figure giuridiche che avevano allora altri scopi e funzioni, l'esistenza di una *ratio* che è invece propria della contemporaneità<sup>16</sup>. È da evitare la ricerca nell'esperienza giuridica romana di analogie e

---

<sup>14</sup> M. FIORENTINI, *Diritto e salubritas. Precedenti di diritto ambientale a Roma? I. La contaminazione delle acque*, in *Index*, XXXIV, 2006, 356.

<sup>15</sup> M. FIORENTINI, *Diritto e salubritas. Precedenti di diritto ambientale a Roma? II. La tutela boschiva*, in *Index*, XXXV, 2007, 355.

<sup>16</sup> G. SANTUCCI, *Alterità e identità (apparenti, traluzije, vere) tra diritto romano e diritti moderni*, in *Roman Law and Legal Knowledge. Studies in Memory of Henryk Kupiszewski*, a cura di T. Giaro, Warszawa, 2011, 122 ss.

identità con l'attualità in diritto romano o di modelli o soluzioni che appartengono ed esistono solo nel diritto moderno<sup>17</sup>.

È evidente che i Romani non avessero la consapevolezza della scarsità delle risorse naturali, né una percezione dell'ambiente come bene comune da salvaguardare a vantaggio dei posteri, ma soprattutto l'intervento dell'uomo e l'aggressione dell'ambiente non erano paragonabili a ciò cui si assiste in questi ultimi anni con l'edificazione, l'uso di sostanze chimiche e di medicinali nonché la produzione di materiali residui non biodegradabili<sup>18</sup>.

Un aspetto che peraltro i Romani certamente affrontarono è quello della protezione giuridica di determinati beni d'interesse collettivo. Così crearono le categorie per esempio di *res publicae*, *universitatis*, *communes omnium*, *res sacrae* e *res nullius* e sottrassero alcune di queste alla disponibilità dei privati<sup>19</sup>. Connesso è l'interrogativo se esistesse una

---

<sup>17</sup> G. SANTUCCI, *Diritto dell'autore in Roma antica?*, in *Index*, XXXIX, 2011, 150.

<sup>18</sup> C. BEARZOT, *Uomo e ambiente nel mondo antico*, in *Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze* VII/2, 2010, 2.

<sup>19</sup> L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela*, cit., 106. Su tali beni la letteratura è ampia: si vedano, per tutti, A. DELL'ORO, *Le cose collettive nel diritto romano*, Milano, 1963 e IDEM, *Le res communes omnium dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico*, in *Studi Urbinati*, XXXI, 1962-1963, 240 ss. ora in *La cattedra e la toga. Scritti romanistici di Aldo Dell'Oro*, a cura di I. Fargnoli-A. Dell'Oro-C. Luzzati,

forma di reazione ai danni ambientali. È attestato che fossero perpetrate aggressioni all'ambiente, come il prelievo di risorse animali, vegetali e minerali o l'immissione di residui organici o inorganici delle attività di consumo nell'acqua o altrove, lo scarico irregolare di acque residue o altro<sup>20</sup>.

I Romani conoscevano forme di tutela di tali beni, innanzitutto interdetti che proteggevano giuridicamente, fra l'altro, l'acquedotto, i canali e le sorgenti d'acqua, ora sulla base del loro dettato editale, ora sulla base dell'estensione interpretativa operata dall'elaborazione giurisprudenziale.

In questo contesto rientrava anche l'*interdictum quod vi aut clam*<sup>21</sup>, il quale possedeva un ampio raggio d'applicazione, così da potere essere richiesto da qualunque interessato. Come si desu-

---

Milano, 2014, 175 ss.; A. DI PORTO, *Res in usu publico e beni comuni. Il nodo della tutela*, Torino, 2013.

<sup>20</sup> O. LONGO, *Ecologia antica. Il rapporto uomo/ambiente in Grecia*, in *Aufidus*, VI, 1988, 7 ss. e C. BEARZOT, *Uomo*, cit., 2.

<sup>21</sup> Su questo rimedio pretorio, cfr. M. RAINER, *Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im klassischen römischen Recht*, Graz, 1987, 234 ss. e la recensione del suo libro di A. BURDESE, *Regime edilizio e rapporti di vicinato in età classica*, in *Labeo*, XXXV, 1989, 352 ss.; A. DI PORTO, *La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza*. I, cit.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *L'interdetto quod vi aut clam e il suo ambito di applicazione*, in *Index*, XXI, 1993, 264 ss.; IDEM, *Ai margini della proprietà fondiaria*, Roma, 1996, 1 ss.; R. FISCHER, *Umweltschützende Bestimmungen*, cit., 26 ss.; I. FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva all'interdictum quod vi aut clam*, Milano, 1998, 1 ss. e nt. 1 per ulteriore letteratura.

me da un passo di Labeone<sup>22</sup>, tale rimedio risultava utilizzato anche contro l'inquinamento dell'acqua di un pozzo e, conseguentemente, di quella dell'acquedotto.

In caso di scarico irregolare delle acque residue entrava in gioco invece l'azione penale *de effusis et deiectis*, che puniva i danni materiali o personali ai passanti. La condotta punita era il getto di qualcosa dalla finestra o il versamento di liquidi da un edificio, se il luogo coinvolto era di fatto destinato al pubblico passaggio, in particolare quindi se si trattava di strade o sentieri, indipendentemente dal fatto se essi fossero di proprietà privata o pubblica<sup>23</sup>. Ulteriore presupposto era il danneggiamento di una cosa oppure una lesione o persino la morte di un passante, cioè di un libero cittadino romano. La legittimazione passiva dell'azione penale spettava sempre a *qui ibi habita-*

---

<sup>22</sup> D. 43.24.11 pr. (Ulp. 71 *ad ed.*): *Is qui in puteum vicini aliquid effuderit, ut hoc facto aquam corrumperet, aut Labeo interdicto quod vi aut clam eum teneri: portio enim agri videtur aqua viva, quemadmodum si quid operis in aqua fecisset.* Sul passo si vedano G. NEGRI, *Diritto minerario*, I, Milano, 1995, 170 ss.; E. NARDI, *Inquinamento*, cit., 755; A. DI PORTO, *La tutela*, cit., 147 ss.; R. FISCHER, *Umweltschützende Bestimmungen*, cit., 26 ss.; I. FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva all'interdictum quod vi aut clam*, cit., 109 ss., J.L. ZAMORA MANZANO, *Precedentes romanos sobre el Derecho Ambiental*, cit., 29 ss.

<sup>23</sup> Vedi D. 9.3.1.2 (Ulp. 23 *ad ed.*); cfr. R. ZIMMERMANN, *Effusum vel deiectum*, in *Festschrift für Hermann Lange zum 70. Geburtstag am 24. Januar 1992*, a cura di D. Medicus-H.J. Mertens-K.W. Nörr-W. Zöllner, Stuttgart/Bern/Berlin, 1992, 304, con ulteriori riferimenti bibliografici.

*verit*, nel luogo da dove era stata lanciata o versata la cosa: convenuto non era dunque chi avesse gettato o versato fuori qualcosa, ma l'*habitor*. Ciò significa che un ospite non doveva rispondere del danno, persino se alloggiava lì, dato che non si trattava di una soluzione abitativa stabile: era il padrone di casa a venire convenuto in giudizio<sup>24</sup>. Poco importa se la cosa fosse stata gettata fuori dalla finestra intenzionalmente o se questa fosse caduta negligenzemente: l'*habitor* rispondeva comunque del fatto altrui e quindi anche del danno causato in sua assenza in casa al momento del delitto<sup>25</sup>.

Riguardo alla legittimazione attiva dell'*actio de deiectis vel effusis* è istruttiva una testimonianza di Ulpiano<sup>26</sup>, in cui viene efficacemente sottolineato come chiunque potesse esperire l'azione<sup>27</sup> e la tutela fosse nell'interesse comune. Con una tale estensione della legittimazione attiva, l'*actio de deiectis vel effusis* arrivava a tutelare la sicurezza di strade, sentieri, luoghi e altri posti frequentati e,

---

<sup>24</sup> Cfr. D. 9.3.1.9 (Ulp. 23 *ad ed.*). Per l'applicazione concreta dell'*actio de effusis et deiectis* vedi P. STEIN, *The actio de effusis vel deiectis and the Concept of Quasi-delict in Scots Law*, in *The International and Comparative Law Quarterly* 4.3, 1955, 356 ss.

<sup>25</sup> Cfr. D. 9.3.1.3 (Ulp. 23 *ad ed.*).

<sup>26</sup> D. 9.3.1.1 (Ulp. 23 *ad ed.*): *Summa cum utilitate id praetorem edixisse nemo est qui neget: publice enim utile est sine metu et periculo per itinera commeari.*

<sup>27</sup> R. ZIMMERMANN, *Effusum vel deiectum*, cit., 303.

in modo indiretto, la loro *salubritas*<sup>28</sup> a mo' di azione popolare<sup>29</sup>.

Benché gli strumenti processuali individuati non avessero come scopo primario la tutela dell'ambiente, ciò non deve escludere sul piano metodologico – a mio modo di vedere – la possibilità di porre il problema se i giuristi romani, a loro modo e con i loro strumenti, avessero mai individuato modi per reagire all'inquinamento ambientale<sup>30</sup>. In sostanza, se pure non esisteva a Roma un diritto ambientale, si interveniva per proteggere interessi privati e da ciò, sporadicamente, traeva beneficio indiretto anche l'ambiente. Grazie agli interventi del pretore e

---

<sup>28</sup> Cfr. H.P. WALTER- C. HURNI, *Haftung aus Systemvertrauen - von der actio de deiectis vel effusis zur einfachen Kausalhaftung*, in *Spuren des römischen Rechts. Festschrift für Bruno Hübner zum 65. Geburtstag (675 - 691)*, a cura di P. Pichonnaz-N.P. Vogt- S. Wolf, Bern, 685.

<sup>29</sup> Qui si inserisce l'importante riflessione sulla legittimazione alle azioni popolari, se siano da intendere come azioni a legittimazione aperta, la cui natura ed essenza è nella protezione dei beni comuni e alla cui base è un interesse pubblico o privato allo stesso tempo: sul punto F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari romane*, Napoli, 1958, 147 ss.; A. SACCOCCIO, *Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e class action*, in *Actio in rem e actio in personam in ricordo di M. Talamanca*, II, a cura di L. Garofalo, Padova, 2011, 715 ss. e IDEM, *La tutela dei beni comuni per il recupero delle azioni popolari romane come mezzo di difesa delle res communes omnium e delle res in usu publico*, in *Diritto @ storia*, XI, 2013, 1 ss.

<sup>30</sup> Così I. FARGNOLI, *Spectant*, cit., 242 ss.

all'interpretazione estensiva di tali interventi da parte della giurisprudenza fu possibile, tramite la protezione di interessi individuali, la produzione di reazioni giuridiche all'inquinamento.

### 3. 'Geistige Umwelt'

Mentre la 'stoffliche Umwelt' riguarda fondamentalmente le scienze dure e quindi fuoriesce dalle competenze delle scienze umanistiche, quanto deve essere anche valutato in ogni tentativo ricostruttivo sull'ambiente in età romana è in che modo l'ambiente si ponesse come termine di relazione con l'uomo e quindi che cosa corrispondesse alla 'geistige Umwelt'.

Non intendo in questa sede approfondire quale sia il rapporto tra uomo e ambiente nell'antichità romana, dissodato soprattutto a partire dagli anni Settanta del secolo scorso<sup>31</sup>, ma

---

<sup>31</sup> Da qualche anno si sono confrontati con la questione dell'ambiente nel mondo antico sempre più numerosi autori: si vedano soprattutto S. WINKLE, *Die sanitären und ökologischen Zustände im alten Rom und die sich daraus ergebenden städte- und seuchen-hygienischen Massnahmen*, in *Hamburger Ärzteblatt*, VI-VIII, 1984, 6 e 8; A. SCOBIE, *Slums, Sanitation and Mortality in the Roman World*, in *Klio*, LXVIII/2, 399 ss.; P. FEDELI, *La natura violata. Ecologia e mondo romano*, Palermo, 1990; K.W. WEEBER, *Smog über Attika. Umweltverhalten im Altertum*, Zürich/München, 1990; G. VÖGLER, *Öko-Griechen und grüne Römer?*, Düsseldorf/Zürich, 1997; S. PANCIERA, *Nettezza urbana a*

credo che sia utile sintetizzare quanto emerge dalle fonti più note.

La riflessione di Plinio il Vecchio, per la sua chiarezza e incisività, è il fulcro della critica all'aggressione dell'uomo della natura. È l'enciclopedico autore ad utilizzare l'efficace sintagma *ruina naturae* e a qualificare così la frana della montagna, determinata dalla ricerca dell'oro dei minatori:

Plinius, *nat. hist.* 33.73: *Hic voce, nutu evocari iubet operas pariterque ipse devolat. Mons fractus cadit ab sese longe fragore qui concipi humana mente non possit,*

---

Roma. *Organizzazione e responsabilità*, in *Sordes Urbis: la eliminación de residuos en la ciudad romana: actas de la Reunión de Roma, 15-16 noviembre de 1996*, a cura di X. Dupré-Raventós- J.A. Remolá, Roma, 2000, 95 ss.; S.C. CHEW, *World Ecological Degradation. Accumulation, Urbanization and Deforestation 300 B.C.-A.D. 2000*, New York, 2001, 86 ss.; E. FERNÁNDEZ, *Notas sobre salubridad y hygiene en la antigüedad romana*, in *Seminarios Complutenses de derecho romano*, XIV, 2002, 133 ss.; R. BEDON- E. HERMON, *Concepts, pratiques et enjeux environnementaux dans l'empire romain*, Limoges, 2005; E. HERMON, *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'empire romain*, in *Actes du Colloque International Université Laval, octobre 2006*, Roma, 2008; L. THOMMEN, *Umweltgeschichte der Antike*, München, ora in traduzione italiana *L'ambiente nel mondo antico*, Bologna, 2014; IDEM, *Nachhaltigkeit in der Antike? Begriffsgeschichtliche Überlegungen zum Umweltverhalten der Griechen und Römer*, in *Beiträge zum Göttinger Umwelthistorischen Kolloquium 2010-2011*, a cura di B. Herrmann, Göttingen, 2011, 9; C. BEARZOT, *Uomo*, cit., 9 ss.

*aeque et flatu incredibili. Spectant victores ruinam naturae. Nec tamen adhuc aurum est nec sciere esse, cum foderent, tantaque ad pericula et impendia satis causae fuit sperare quod cuperent.*

La critica formulata dallo studioso nei confronti dei suoi contemporanei e del loro atteggiamento nei confronti della natura è accesa<sup>32</sup>. Lo spunto per l'autore della monumentale *Naturalis historia*<sup>33</sup> era il crollo di una montagna conseguito

---

<sup>32</sup> Sul passo si vedano M. BEAGON, *Roman Nature. The Thought of Pliny the Elder*, Oxford, 1992, 40; R. EVANS, *Utopia Antiqua. Reading of the Golden Age and Decline at Rome*, London/New York, 2008, 115; L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela*, cit., XIV.

<sup>33</sup> Accanto a questo passo, è da menzionarne un altro passaggio dell'opera, *nat. hist.* 19.55, in cui Plinio accusa l'uomo di adulterare la natura: *aquae quoque separantur, et ipsa naturae elementa vi pecuniae discreta sunt. hi nives, illi glaciem potant poenasque montium in voluptatem gulae vertunt. servatur rigor aestibus, excogitaturque ut alienis mensibus nix algeat. decocunt alii aquas, mox et illas hiemant. nihil utique homini sic, quomodo rerum naturae, placet.* Si veda anche *Plin. nat. hist.* 2.158-159 che fa riferimento al fatto che si penetrasse nelle viscere per attingere alle vene auree e argentee e, con riferimento all'inquinamento dei fiumi, il noto 18.3: *Nos et sagittas tingimus ac ferro ipsi nocentius aliquid damus, nos et flumina inficimus et rerum naturae elementa, ipsumque quo vivitur in perniciem vertimus. Neque est, ut putemus ignorari ea ab animalibus; quae praepararent contra serpentium dimicationes, quae post proelium ad medendum excogitarent, indicavimus. Nec ab ullo praeter hominem veneno pugnatur alieno.* Al riguardo si veda S. CITRONI MARCHETTI, *Filosofia e ideologia nella Naturalis Historia di Plinio*, in

agli scavi finalizzati alla ricerca dell'oro. Le tecniche di estrazione erano primitive, ma comportavano comunque scavi di trincee per penetrare nella roccia e uso di cunei trapezoidali che esercitavano forza separatrice sulle pareti, determinando una forte aggressione dell'ambiente. Gli sfruttatori della miniera vengono da Plinio paragonati a conquistatori (*victores*), capaci di lasciare dietro a sé solo devastazione, mostrando, al contempo, completa indifferenza nei confronti delle deleterie conseguenze per la natura del luogo. I minatori ignoravano se il loro scavo conducesse al ritrovamento di metalli preziosi, ma ciononostante trionfavano del loro potere sulla natura e del danno che arrecavano. La speranza di trovare i metalli era di per sé sufficiente, ai loro occhi, per giustificare lo scempio<sup>34</sup>. L'indignazione di Plinio

---

*Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, II, 36.5, Berlin/New York, 3278 ss.

<sup>34</sup> Anche altrove nella sua opera Plinio torna sulle miniere: *nat. hist.* 33.78: *Vicena milia pondo ad hunc modum annis singulis Asturiam atque Callaeciam et Lusitaniam praestare quidam prodiderunt, ita ut plurimum Asturia gignat. neque in alia terrarum parte tot saeculis perseverat haec fertilitas. Italiae parci vetere interdicto patrum diximus; alioqui nulla fecundior metallorum quoque erat tellus. extat lex censoria Victumularum aurifodinae in Vercellensi agro, qua cavebatur, ne plus quinque milia hominum in opere publicani haberent e nat. hist.* 3.138 (...) *Haec est Italia diis sacra, hae gentes eius, haec oppida populorum. super haec Italia, quae L. Aemilio Paulo C. Atilio Regulo cos. Nuntiato Gallico tumultu sola sine externis ullis auxiliis atque etiam tunc sine Transpadanis equitum LXXX, peditum DCC armavit, metallorum omnium fertilitate nullis cedit terris; sed interdictum id*

è grande per la consapevolezza che quanto loro importava era il mero profitto personale<sup>35</sup>.

---

*vetere consulto patrum Italiae parvi iubentium*. Sulle miniere come descritte da Plinio, si veda I. LANA, *La condizione dei minatori nelle miniere secondo Plinio il Vecchio e altri autori antichi*, in *Memorie della Accademia delle Scienze di Torino*, IX, Torino, 1985, 143 ss. Sul tema si vedano anche P.R. LEWIS-G.D.B. JONES, *Roman Gold-Mining in North-West Spain*, in *JRS*, LX, 1970, 169 ss.; J. ANDREAU, *Recherches récentes sur les mines romaines. I. Propriété et mode d'exploitation*, in *Revue numismatique*, XXXI, 1989, 86 ss.; J.M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, *Administración de las minas en época romana. Su evolución*, in *Minería y metalurgia en las antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas. Coloquio internacional asociado*, Madrid 24-28.10.1985, a cura di C. Demarque, Madrid, 1989, 119 ss., ora in J.M. BLÁZQUEZ, *España Romana*, Madrid, 1996, 55 ss.; G. NEGRI, *Diritto minerario*, cit.; F. SALERNO, *Ad Metal-la. Aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli, 2003.

<sup>35</sup> Cfr. anche, con riferimento al precipuo interesse di costruire case lussuose, *Plin. nat. hist.* 36.1-3. C. BEARZOT, *Uomo*, cit., 5. Questo emerge già da Plinio, ma anche da diverse altre testimonianze letterarie come Seneca, Lettere a Lucilio 89.21: *Nunc vobiscum loquor, quorum aequae spatiosae luxuria quam illorum avaritia diffunditur. Vobis dico: quo usque nullus erit lacus cui non villarumstrarum fastigia immineant? Nullum flumen cuius non ripas aedificia vestra praetexcant? Ubi cumque scatebunt aquarum calentium venae, ibi nova deversoria luxuriae excitabuntur. Ubi cumque in aliquem sinum litus curvabitur, vos protinus fundamenta iacietis nec contenti solo nisi quod manu feceritis, mare agetis introrsus. Omnibus licet locis tecta vestra resplendeant, aliubi inposita montibus in vastum terrarum marisque prospectum, aliubi ex plano in altitudinem montium educta, cum multa aedificaveritis, cum ingentia, tamen et singula corpora estis et parvola*, e Seneca, Lettere a Lucilio 122.8: *Non vivunt contra naturam qui hieme concupiscunt rosam fomentoque aquarum calentium et calorum apta mutatione bruma lilium, florem*

Le parole di Plinio lasciano chiaramente intendere che i Romani avvertissero la natura come un bene non del singolo, ma della collettività e fossero consapevoli dell'aggressione che l'uomo perpetrava già allora nei confronti dell'ambiente.

Come Plinio anche altre fonti criticano tale aggressione e lo fanno, con una stigmatizzazione del lusso, biasimando a chi si disinteressasse della natura e dei danni ad essa provocati per concentrarsi su beni futili e sull'ostentazione della propria ricchezza<sup>36</sup>.

Diversi altri testi lasciano invece trasparire, nella visione antropocentrica, tipica del mondo antico, un diverso atteggiamento e cioè l'esigenza di piegare la natura alle necessità umane e la preoccupazione che l'ambiente potesse influire sulla loro vita<sup>37</sup>. Viene infatti celebrata la capacità di

---

*vernum, exprimunt? Non vivunt contra naturam qui pomaria in summis turribus serunt? Quorum silvae in tectis domuum ac fastigijs nutant, inde ortis radicibus quo inprobe cacumina egissent? Non vivunt contra naturam qui fundamenta thermarum in mari iaciunt et delicate natate ipsi sibi non videntur, nisi calentia stagna fluctu ac tempestate feriantur?* Anche Sallustio, Catilina 13, fornisce un'importante testimonianza: *Nam quid ea memorem, quae nisi iis qui videre nemini credibilia sunt, a privatis compluribus subvorsos montis, maria constrata esse?*

<sup>36</sup> Cfr. anche Plinio in *nat. hist.* 36.1-3 che fa riferimento alla costruzione di case lussuose.

<sup>37</sup> L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela*, cit., 114.

intervento e trasformazione dell'uomo e di sotmissione della natura alle proprie esigenze<sup>38</sup>.

Altrove nelle fonti emerge invece un atteggiamento ancora differente nei confronti della natura. Si constata l'interpretazione dei fenomeni come manifestazione della volontà divina. Vi era certamente profonda diversità nel modo con cui le manifestazioni della natura venivano avvertite rispetto ad oggi. Il mondo antico è profondamente diverso in ciò da quello moderno non solo per quanto riguarda le conoscenze, ma anche – e di conseguenza – la concezione della natura. Opportuno in questa sede pare soffermarsi su alcuni testi che forniscono un particolare angolo visuale della questione, con riferimento a fenomeni naturali di rilevanza straordinaria, attestati in epoca imperiale.

### 3.1. Frammenti di 'geistige Umwelt' nell'osservazione di un fenomeno celeste

Di un anomala manifestazione della natura dà notizia Cassio Dione nella sua *Historia Romana* in 75(76).4.6-7:

---

<sup>38</sup> Significativi a tale riguardo sono, in particolare, Cic. *De natura deorum* 2.152 e, a proposito delle colline addomesticate che si contrappongono alle aspre montagne, Liv. 21.58.3; al riguardo si veda L. THOMMEN, *L'ambiente*, cit., 76.

... καὶ πῦρ αἰφνίδιον νυκτὸς ἐν τῷ ἀέρι τῷ πρὸς βορρᾶν τοσοῦτον ὥφθη ὥστε τοὺς μὲν τὴν πόλιν ὄλην τοὺς δὲ καὶ τὸν οὐρανὸν αὐτὸν καίεσθαι δοκεῖν. ὁ δὲ δὴ μάλιστα θαυμάσας ἔχω, ψεκᾶς ἐν αἰθρία ἀργυροειδῆς ἐς τὴν τοῦ Αὐγούστου ἀγορὰν κατερρῦη. φερομένην μὲν γὰρ αὐτὴν οὐκ εἶδον, πεσούσης δὲ αὐτῆς ἠσθόμην, καὶ κέρματά τινα ἀπ' αὐτῆς χαλκᾶ κατηγύρωσα, ἃ καὶ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας τὴν αὐτὴν ὄψιν εἶχε: τῇ γὰρ τετάρτῃ πᾶν τὸ ἐπαλειφθὲν αὐτοῖς ἠφανίσθη.

Durante la notte, secondo il racconto dello storico di lingua greca, che rivendica di essere stato testimone oculare degli eventi del principato di Commodo, il cielo verso settentrione si sarebbe a tale punto colorato di rosso da dare l'impressione di essere in fiamme o che fosse in fiamme la città stessa. Interessante è l'attributo αἰφνίδιον, che evidenzia come l'apparizione del fenomeno fosse del tutto improvvisa. Peraltro questa sorta di incendio sarebbe stato tutt'altro che fugace perché sarebbe perdurato per ben tre giorni. Cassio Dione continua il racconto, descrivendo un'ulteriore conseguenza di tale fenomeno e cioè una pioggia argentea simile alla rugiada che avrebbe colorato di argento alcune monete bronzee. Dopo alcuni giorni tuttavia tale colore sarebbe svanito, probabilmente una volta che questa polvere mista ad acqua si era asciugata. L'evento sembra potersi collocare temporalmente al tempo

della salita al potere dell'imperatore Settimio Severo, con una datazione intorno al 197.

L'episodio di straordinaria rilevanza sembra peraltro tornare con dettagli diversi nella *Historia Augusta*:

Commodus Antonius, 16,1-2: *Prodigia eius imperio et publice et privatim haec facta sunt: crinita stella apparuit. vestigia deorum in foro visa sunt exeuntia. et ante bellum desertorum caelum arsit. et repentina caligo ac tenebra in Circo kalendis Ianuariis obtorta; et ante lucem fuerant etiam incendiariae aves ac dirae.*

Il racconto del *prodigium* risulta del tutto simile. Di rilievo è l'espressione *publice et privatim*, con cui viene evidenziato che si trattava di qualcosa che coinvolgeva sia il singolo sia l'intera collettività. Si descrive, non diversamente da Dione Cassio, il fuoco e il cielo che arde<sup>39</sup>. A ciò si aggiungono le tenebre e la caligine che ricorda un po' la pioggia argentea di Dione Cassio.

Anche qui il fenomeno naturale veniva avvertito come manifestazione della volontà divina. Venivano in particolare avvistati uccelli di natura misteriosa incendiari<sup>40</sup>, la cui identificazione non è certa, ma che erano letti come un pronostico di

---

<sup>39</sup> Sull'espressione *caelum arsit*, cfr. J. LINDERSKI, *Caelum arsit and obsidione liberare: Latin Idiom and the Exploits of the Eight Augustan Legion at the Time of Commodus*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, CXLII, 2003, 241 ss.

<sup>40</sup> Così vengono descritti in Plin. *nat. hist.* 10.36.

malaugurio<sup>41</sup>. La *Historia Augusta* dà però una precisa indicazione cronologica. Subito dopo tale fenomeno sarebbe scoppiata la guerra dei ri, un'insurrezione, originatasi nelle province della Gallia e della Spagna, che era culminata con il tentativo fallito di uccidere Commodo.

È peraltro nota la discussione sulla scarsa attendibilità dell'*Historia Augusta*, ritenendosi che si sarebbe avvalsa di fonti esterne e prima di tutte di Cassio Dione, per cui la menzione nella *Commodi vita* del singolare evento atmosferico deriverebbe semplicemente dalla trasposizione del presagio da Cassius Dione nell'*Historia Augusta*<sup>42</sup>. Tuttavia il passaggio sembra prezioso per i diversi dettagli che riferisce, per l'interpretazione contraria del fenomeno che viene dato come segno di malaugurio, ma soprattutto per il collegamento temporale con la guerra dei disertori. Così risulta possibile collocare il fenomeno tra il 185 e il 186 d.C., con un'anticipazione cronologica di circa dieci anni rispetto al racconto di Cassio Dione.

---

<sup>41</sup> Vi è chi vede nel passaggio l'eco di una propaganda anticommodiana: C. DE RANIERI, *Gli omina del regno di Commodo*, in *Studi Classici e Orientali*, XLVII, 1999, 366; *contra* A. GALIMBERTI, *Erodiano e Commodo, Traduzione e commento storico al primo libro della Storia dell'Impero dopo Marco*, Göttingen, 141.

<sup>42</sup> B. MOUCHOVÀ, *Omina mortis in der Historia Augusta*, in *Bonner Historia Augusta Colloquium 1968/1969*, Bonn, 1970, 117 nt. 23. L'autrice, tuttavia, conserva sul punto un atteggiamento dubitativo.

Il fenomeno sembra tornare – confermando la collocazione cronologica desumibile dall'*Historia Augusta* – in una terza fonte: nella 'Storia dell'Impero dopo Marco' (*Τῆς μετὰ Μάρκων βασιλείας ἱστορίαι*) di Erodiano<sup>43</sup>:

Erodiano 1.14.1-6: 1. ἐγένοντο δὲ τινες κατ' ἐκεῖνο καιροῦ καὶ διοσημεῖαι. ἀστέρες γὰρ ἡμέριοι συνεχῶς ἐβλέποντο ἕτεροί τε ἐς μῆκος κεχαλασμένοι ὡς ἐν μέσῳ ἀέρι κρέμασθαι δοκεῖν· ... 2. τὸ μέγιστον δὲ δεινόν, ὃ καὶ τὸν παρόντα καιρὸν ἐλύπησε, καὶ πρὸς τὸ μέλλον οἰωνίσματι καὶ φαύλῳ συμβόλῳ χρωμένους πάντας ἐτάραξεν· οὔτε γὰρ ὄμβρου πρὸςπάρξαντος οὔτε νεφῶν ἀθροισθέντων, σεισμοῦ δὲ ὀλίγου προγενομένου γῆς, εἴτε σκηπτῶ νύκτωρ κατενεχθέντος εἴτε καὶ πυρός ποθεν ἐκ τοῦ σεισμοῦ διαρρυσθέντος, πᾶν τὸ τῆς Εἰρήνης τέμενος κατεφλέχθη μέγιστον καὶ κάλλιστον γενόμενον τῶν ἐν τῇ πόλει ἔργων. ... 4. καταφλέξαν δὲ τὸ πῦρ τὸν τε νεὼν καὶ πάντα τὸν περίβολον ἐπενεμήθη καὶ τὰ πλεῖστα τῆς πόλεως καὶ κάλλιστα ἔργα· ὅτε καὶ τῆς Ἑστίας τοῦ νεῶ καταφλεχθέντος ὑπὸ τοῦ πυρός, ... 5. ... κατεφλέχθη δὲ καὶ ἄλλα πλεῖστα ἄλλα τῆς πόλεως μέρη <καὶ> κάλλιστα, ἱκανῶν τε ἡμερῶν πάντα ἐπιὸν τὸ πῦρ ἐπεβόσκετο, οὐδὲ

<sup>43</sup> Sui rapporti tra Erodiano e la *Historia Augusta*, si veda F. KOLB, *Literarische Beziehungen zwischen Cassius Dio, Herodian und der Historia Augusta*, Bonn, 1972.

πρότερον ἐπαύσατο, πρὶν ἢ κατενεχθέντες ὄμβροι ἐπέσχον αὐτοῦ τὴν ὀρμὴν. 6. ὄθεν καὶ τὸ πᾶν ἔργον ἐξεθειάσθη πιστευόντων κατ' ἐκεῖνο καιροῦ τῶν τότε ἀνθρώπων, ὅτι γνώμη θεῶν καὶ δυνάμει ἤρξατό τε τὸ πῦρ καὶ ἐπαύσατο. συνεβάλλοντο δέ τινες ἐκ τῶν καταλαβόντων πολέμων σημεῖον εἶναι τὴν τοῦ νεῶ τῆς Εἰρήνης ἀπώλειαν.

Che qualcosa di straordinariamente anomalo fosse avvenuto, pare qui ricevere conferma. Erodiano nel *proemium* dell'opera afferma, del resto, di essere stato diretto testimone dei fatti storici da lui narrati, sebbene la sua attendibilità come storico sia stata per lungo tempo giudicata dubbia e la sua opera ritenuta frutto della commistione con elementi drammatici, retorici e fantasiosi<sup>44</sup>. Il fuoco improvviso sembra essere una costante. Erodiano descrive un incendio del tempio della Pace<sup>45</sup>, senza riuscire ad identificarne la causa,

---

<sup>44</sup> Si vedano, per una rivalutazione di tutta l'opera, in particolare, G. MARTINELLI, *L'ultimo secolo di studi su Erodiano*, Genova, 1987; G. ALFÖLDY, *Die Krise des römischen Reiches*, Stuttgart, 1989, 70 nt. 8; H. SIDEBOTTOM, *Herodian's Historical Methods and Understanding of History*, in ANRW II.34.4, Berlin-New York 1998, 2780 ss.; M. ZIMMERMANN, *Kaiser und Ereignis. Studien zum Geschichtswerk Herodians*, München 1999 e, da ultimo, A. GALIMBERTI, *Erodiano*, cit., 9 nt. 3.

<sup>45</sup> Dà notizia di questo incendio nell'epoca di Commodo anche Paulus Orosius, *Historiarum adversum paganos*, 7.16.3: *flagitia regis poena urbis insequitur. nam fulmine Capitolium ictum*,

pur menzionando come possibili ragioni un fulmine o un terremoto. Sarebbero andate a fuoco diverse parti delle città tra le più belle e l'incendio si sarebbe prolungato per parecchi giorni. Interessante è poi il riferimento alle stelle di giorno che inoltre assumevano una forma strana. Sembrerebbe potersi ricollegare ad una confusione tra giorno e notte e quindi alle tenebre prolungate dell'*Historia Augusta*. Il prodigio raccontato da Erodiano, quindi, corrisponde a quello tramandato nella *Historia Augusta* e ripropone, con maggiori dettagli, il collegamento temporale con la guerra *desertorum*. Inoltre Erodiano è l'unico autore a raccontare della rivolta di Materno<sup>46</sup>.

Ma la lettura che Erodiano dà dell'avvenimento risulta essere differente da quella dell'*Historia Augusta*: il fenomeno sarebbe da leggere come presagio di buona sorte nel senso del successo e della bontà del regno dell'imperatore in carica. Tali segnali del cielo sarebbero stati letti come segnali dell'avvento del *saeculum aureum commodianum* nonché premonitori della sua auto-

---

*ex quo facta inflammatio bybliothecam illam, maiorum cura studioque compositam, aedesque alias iuxta sitas rapaci turbine concremavit. deinde aliud incendium postea Romae exortum aedem Vestae et Palatium plurimamque urbis partem solo coaequavit* e Eusebius, *Chronicorum Canonum*, 174: Ἐμπρησμός μέγας τὸ παλάτιον Ῥώμης καὶ τὴν οἰκίαν τῶν παρθένων καὶ ἄλλα πλεῖστα ἐνέπρησε. Sugli *omina* durante il regno di Commodo, C. DE RANIERI, *Gli omina*, cit., 343 ss.

<sup>46</sup> Al riguardo F. VON SALDERN, *Studien zur Politik des Commodus*, Rahden, 2003, 129 ss.

divinizzazione attraverso l'assimilazione ad Ercole<sup>47</sup>. Soprattutto le stelle erano facili da interpretarsi in tale senso. Del resto è noto che Commodo godesse di una certa popolarità<sup>48</sup>. Tuttavia Erodiano stesso riferisce anche che altri, al contrario, interpretarono tale segno come un funesto presagio di una guerra in arrivo.

Una parte della letteratura moderna minimizza peraltro il racconto tramandatoci dalle fonti<sup>49</sup>. Sulla base delle numerose testimonianze, anche di natura epigrafica, relative alle espressioni impiegate nelle fonti romane per indicare i prodigi che precedevano le battaglie dell'esercito durante il principato di Commodo, si ritiene che «The portent of the blazing sky is well known from (real or fictitious) accounts of prodigies. In these accounts it is often connected with the fear of a war or a prediction of an unlucky war»<sup>50</sup>. Si tratterebbe, secondo questa interpretazione, di segnali divini connessi al buono o cattivo esito delle battaglie. In altre parole, questi eventi prodigiosi non sarebbero altro che interpretazioni fantasiose volte a giustificare i fatti che poi si verificarono. Altra parte della letteratura invece interpreta tali testi antichi come una testimonianza attendibile

---

<sup>47</sup> A. GALIMBERTI, *Erodiano*, cit., 142; l'autoidentificazione con Ercole è menzionata al successivo § 8 (1.14.8).

<sup>48</sup> A. GALIMBERTI, *Erodiano*, cit., 138.

<sup>49</sup> J. LINDERSKI, *Caelum arsit*, cit., 253.

<sup>50</sup> J. LINDERSKI, *Caelum arsit*, cit., 253.

di un'eclissi<sup>51</sup> oppure, grazie al sostegno di alcuni testi cinesi<sup>52</sup>, del passaggio di una supernova durante il regno di Commodo intorno al 185 d.C.<sup>53</sup>

### 3.2. *La possibile conferma dalla voce dell'Estremo Oriente*

La conferma che qualcosa di straordinario fosse visibile nel cielo dell'epoca deriva, in effetti, da una contemporanea fonte dell'epoca di provenienza geografica del tutto diversa. Dello stesso periodo, ma quasi dalla parte opposta del globo, vi è una testimonianza cinese, contenuta nel Houhanshu, il libro degli Han posteriori, scritto da Fan Ye tra il 432 e il 445 d.C., utilizzando do-

---

<sup>51</sup> C. DE RANIERI, *Gli omina*, cit., 337; D.J. SCHOVE-FLETCHER, *Chronology of Eclipses and Comets, A.D. 1-1000*, Woodbridge, 1984, 30.

<sup>52</sup> Sui punti di contatto tra i due grandi imperi si veda *Conceiving the Empire. China and Rome Compared*, a cura di F.-H. Mutschler-A. Mittag, Oxford, 2008.

<sup>53</sup> Così la letteratura in materia F.R. STEPHENSON- D.H. CLARK, *Historical Supernovas*, in *Scientific American*, CCXXXIV, 1976, 107; R. STOTHERS, *Is it the Supernova of A.D. 185 recorded in Ancient Roman Literature?*, in *ISIS*, LXVIII, 1977, 443-447; F.Y. ZHAO- RG. STROM- SY. JIANG, *The Guest Star of AD185 Must Have Been a Supernova*, in *Chinese J. Astron. Astrophy*, VI, 2006, 635 ss.; B.J. WILLIAMS et al., *RCW 86: A Type Ia Supernova in a Wind-blown Bubble*, in *The Astrophysical Journal*, DCCXLI, 96 ss. Menzionano l'ipotesi F. VON SALDERN, *Studien*, cit., 131 e A. GALIMBERTI, *Erodiano*, cit., 107.

cumenti precedenti. Nel capitolo 12 della stessa opera con riferimento all'inizio del regno dello stesso imperatore Ling Ti, qui denominato Chung-p'ing<sup>54</sup>, si afferma:

《志第十二·天文下》北京：中华书局出版社1965年版，第2216页。中平二年十月癸亥，客星出南门中，大如半筵，五色喜怒稍小，至后年六月消。占曰：“为兵”

Nel giorno kwei hai nel decimo mese del secondo anno del regno di Cung-p'ing una nuova stella apparve con Nan-men; era grande come mezza stuoia di bambù; era multicolore e si muoveva. Gradualmente si rimpiccioliva e scomparve nel sesto mese dell'anno seguente. In conformità con i prognostici, il significato di ciò era ammutinamento.

La permanenza della stella si sarebbe protratta per lungo tempo, da ottobre a giugno, addirittura per otto mesi. Nan-men sta ad indicare la direzione sud e quindi la direzione delle due stelle Alpha e Beta Centauri<sup>55</sup>. Quindi viene fornita la

---

<sup>54</sup> Sono grata a Tong Hang, dottorando dell'Università di Xiamen e borsista presso l'Università degli Studi di Milano, e a Wenhua Xu, dottoranda dell'Università di Xiamen, per l'assistenza nell'acquisizione delle fonti in lingua cinese e l'ausilio nella comprensione delle stesse.

<sup>55</sup> F.R. STEPHENSON- D.H. CLARK, *Historical Supernovas*, cit., 107; F.Y. ZHAO- RG. STROM- SY JIANG, *The Guest Star*, cit., 635 ss.; B.J. WILLIAMS et al., *RCW 86*, cit., 96 ss.

posizione precisa, ma anche la data esatta, indicata con l'antico calendario cinese, che corrisponde al 7 dicembre 185<sup>56</sup>. La stella sarebbe scomparsa tra il 24 luglio e il 21 agosto 187 e sarebbe stata molto vicina all'orizzonte<sup>57</sup>. Il riferimento è comunemente ritenuto la prima testimonianza storica di una supernova. Se così fosse, si sarebbe trattato di un'esplosione stellare estremamente energetica con emissione di radiazioni, con un calore per una quindicina di secondi di cento miliardi di gradi, ma anche un'onda d'urto che si difonde a livello interstellare<sup>58</sup>.

Un'altra parte della letteratura legge diversamente il fenomeno naturale, senza accennare minimamente all'ipotesi della super-nova, leggendo un altro passaggio dello stesso Honhanshu:

《志第十八·五行六》北京：中华书局出版社1965年版，第3373页。

---

<sup>56</sup> Ma potrebbe trattarsi, a causa della difficoltà di interpretazione dell'indicazione cinese, anche dell'anno 186 o 187: cfr. F.Y. ZHAO- R.G. STROM- S.Y. JIANG, *The Guest Star*, cit., 636.

<sup>57</sup> F.R. STEPHENSON- D.H. CLARK, *Historical Supernovas*, cit., 107.

<sup>58</sup> Meno persuasiva e non più verosimile alla luce delle moderne cognizioni scientifiche, sembra l'ipotesi di un'aurora boreale, in tale senso il commento alla traduzione italiano: *Dione Cassio Cocceiano, Istorie romane*, V, trad. L. Bossi, Milano, 1823, 204 nt. 2.

灵帝时，日数出东方，正赤如血，无光，高二丈余乃有景。且入西方，去地二丈，亦如之。其占曰，事天不谨，则日月赤。是时月出入去地二三丈，皆赤如血者数矣。

Durante il regno (dell'imperatore) Ling Ti molte volte il sole sorse a est rosso come il sangue e non producendo luce, già se sorgeva per almeno due zhang<sup>59</sup> sopra l'orizzonte c'era luminosità. Poi il sole si spostava ad ovest a due zhang sopra l'orizzonte e la scena era la stessa. Secondo i pronostici il significato era che dio era stato servito in modo negligente e pigro. Quindi durante questo periodo molte volte se la luna sorgeva e poi tramontava (o si mostrava e poi scompariva) ed era alta due o tre zhang sopra l'orizzonte, tutto si colorava di rosso come sangue.

L'imperatore della dinastia Han orientale, Ling Ti (156-189) regnante a Chang'an, la città che successivamente con la dinastia Ming avrebbe preso il nome attuale di Xi'an, avrebbe osservato un fenomeno di straordinaria portata. Vengono descritte albe anomale, il colore rosso dominante e una luminosità del cielo ad orari inaspettati. Il colore rosso sarebbe stato dominante anche di notte, in presenza della luna. Tale testimonianza insieme a quelle provenienti da Roma antica, e

---

<sup>59</sup> Zhang era un'unità di misura antica equivalente a 3,71 cm.

cioè Cassio Dione, *Historia Augusta* ed Erodiano, riferirebbero di eventi che corrispondono alle conseguenze derivanti da una grande eruzione vulcanica<sup>60</sup>. I geologi sono portati a ritenere che questa manifestazione naturale consistesse propriamente nell'eruzione della zona vulcanica Taupo in Nuova Zelanda che avrebbe stravolto la zona geologica del lago Taupo. Il fenomeno, che alterò la morfologia della penisola dell'emisfero australe, è ritenuto dai geologi così straordinariamente inaudito da avere avuto conseguenze in tutto il mondo. Il materiale eruttato sarebbe stato spinto in modo estremamente violento e con ampia dispersione e avrebbe raggiunto, attraverso i tropici, i cieli dell'emisfero nord<sup>61</sup>, provocando anomalie straordinarie agli occhi degli osservatori dell'epoca. Non tanto l'eruzione e il connesso terremoto, quanto le conseguenze che ne derivarono nei cieli, determinarono giorni senza luce in diversi parti dell'emisfero settentrionale del globo a distanza di migliaia di chilometri. Le fonti cinesi e romane, così interpretate, consentono di collocare l'eruzione del Taupo nel 186, anziché nel 131, data ricostruibile sulla base delle misurazioni con il carbonio 14<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> C.J.N. WILSON- N.N. AMBRASEYS- J. BRADLEY- G.P.L. WALKER, *A New Date for the Taupo Eruption*, in *Nature*, CCLXXXVIII, 1980, 252 ss.

<sup>61</sup> C.J.N. WILSON et al., *A New Date*, cit., 252.

<sup>62</sup> C.J.N. WILSON et al., *A New Date*, cit., 253.

Questa interpretazione che sposa le testimonianze romane con quelle cinesi incontra però – a mio modo di vedere – un grave ostacolo. La datazione dell'evento della fonte cinese è da collocare non nel 186, com'è stato ritenuto<sup>63</sup>, ma – sulla base della cronologia degli avvenimenti dell'imperatore Ling Ti desumibili dal contesto – nel 168. Ciò comporta un divario di circa vent'anni tra la narrazione romana, perlomeno quella dell'*Historia Augusta* e di Erodiano, e quella cinese.

Un argomento a favore di una coincidenza delle narrazioni provenienti da due diverse parti del pianeta, nel senso dell'eruzione vulcanica, potrebbe derivare, a mio modo di vedere, da un'altra fonte. Si tratta di una distinta opera cinese, *Zi Zhi Tong Jian* 59, redatta in 284 volumi nell'XI secolo, ma relativa alla storia precedente, che riferisce di un analogo cielo, collocando però il fenomeno alcuni anni dopo:

会北方夜半有赤气，东西竟天，太史上言；“北方有陰謀，不宜北行。”帝乃止

In quell'epoca vi era gas rosso nel cielo a settentrione, da est a ovest, l'ufficiale che era responsabile delle osservazioni del cielo disse all'imperatore Ling: «deve esserci stata cospirazione al nord. Maestà non devi andare al nord». E l'imperatore non proseguì.

---

<sup>63</sup> C.J.N. WILSON et al., *A New Date*, cit., 253.

Il fenomeno è descritto con molti meno dettagli rispetto allo Honhanshu. Quanto importa è la datazione che, sulla base della ricostruzione cronologica degli avvenimenti dello stesso imperatore Ling Ti, viene individuata nel 188. Non è facile sapere se si tratti dello stesso evento descritto nello Honhanshu, ma diversamente datato, o di qualcosa di diverso; significativa è però, pur con un divario di due anni, la coincidenza temporale con le fonti romane dell'*Historia Augusta* e di Erodiano.

Curiosa è la lettura che, nella testimonianza, viene data di tale fenomeno come qualcosa di soprannaturale, ma – come l'*Historia Augusta* e diversamente da Erodiano – come segno di pericolo e malasorte. La fonte riferisce infatti che l'imperatore della dinastia Han decise, in seguito a ciò, di non partire per il settentrione. L'imponente manifestazione della natura espresse, agli occhi dell'epoca – anche qui, pur con una prospettiva diversa – un ordine superiore.

#### 4. *Rilievi conclusivi*

Dai moderni studi di scienza ambientale si è ritenuto utile derivare la semplificazione del concetto di ambiente in tre sottosistemi: materiale, strutturale e spirituale. Dalla interazione delle tre componenti può trovare lume lo studio delle testimonianze romane in tema di tutela contro

l'inquinamento. In ogni analisi di quelli che sono i problemi giuridici affrontati a Roma antica bisogna infatti tenere conto anche dell'ambiente spirituale e della diversa percezione dello stesso per i Romani e per noi. Per capire la tutela giuridica al tempo dei Romani, è infatti necessario non perdere mai di vista la componente della 'geistige Umwelt' che si interseca continuamente con quella della 'strukturelle Umwelt'. Vi è una fondamentale interazione tra cultura e regolamentazione giuridica che giustifica – in una realtà di quasi duemila anni fa – diverse reazioni e diverse forme di tutela rispetto ad oggi. Quanto dovrebbe emergere da queste poche considerazioni non è tanto un'interpretazione del fenomeno descritto dalle tre fonti pervenuteci, se coincidenti, né il confronto con le fonti cinesi. Per ciò sarebbe necessario mutuare competenze da altre scienze che possano contribuire ad uno studio dello stesso. Per quanto consta, le testimonianze menzionate sull'ambiente spirituale dei Romani sono significative a prescindere – in assenza di ulteriori indizi – dalla loro esatta coincidenza e lo sono per due ragioni.

Da un lato, esse consentono di guardare all'atteggiamento dei Romani nei confronti della potenza della natura, a prescindere dal fatto che si tratti di un'eruzione stravolgente di un vulcano o del passaggio di una supernova o di qualcos'altro di strabiliante.

Dall'altro lato, tali testimonianze consentono di intuire – soprattutto là dove coincidono – quanto l'ambiente e i beni ambientali appartengano alla collettività, all'intero mondo abitato e siano di rilevanza planetaria, a prescindere dalla consapevolezza che ogni singolo ne abbia. Così tutto ciò che riguarda la natura travalica non solo gli interessi dei singoli, ma anche i confini degli Stati. E al tempo di Commodo travalicava verosimilmente i confini degli imperi.

IOLE FARGNOLI

Professore associato di diritto romano

Università degli Studi di Milano

Professore ordinario di 'Römisches Privatrecht'

Universität Bern

E-mail: [iole.fagnoli@unimi.it](mailto:iole.fagnoli@unimi.it)